



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 2 - Febbraio 2022

(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta)

In questo numero:

| | |
|--|---|
| Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea | 2 |
| Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 22 febbraio 2022, causa C-483/20, <i>Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata)</i> | 2 |
| Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos presentate il 22 febbraio 2022, cause riunite C-14/21 e C-15/21, <i>Sea Watch</i> | 2 |
| Conclusioni dell'Avvocato generale Collins presentate il 24 febbraio 2022, causa C-673/20, <i>Préfet du Gers e Institut National de la Statistique et des Études Économiques</i> | 3 |
| Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani | 4 |
| Corte europea dei diritti umani, sentenza del 3 febbraio 2022, ric. n. 20611/17, <i>Komissarov c. Repubblica Ceca</i> | 4 |
| Corte europea dei diritti umani, aggiornamento sulle decisioni pronunciate a seguito di richieste di misure provvisorie relative a soggetti presenti al confine tra la Bielorussia e gli Stati membri del Consiglio d'Europa, 21 febbraio 2022 | 4 |
| Giurisprudenza nazionale | 4 |
| Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza del 15 febbraio 2022, n. 4873 | 4 |
| Cassazione civile, Sez. lav., sentenza del 16 febbraio 2022, n. 5144 | 5 |
| Tribunale di Milano, Sez. lav., ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5362 | 5 |

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza del 22 febbraio 2022, causa C-483/20, *Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides \(Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata\)*](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Inammissibilità della domanda di asilo – Diritto al rispetto della vita familiare – Interesse superiore del minore – Art. 33, par. 3, lett. a), direttiva 2013/32/UE – Art. 23, par. 2, direttiva 2011/95/UE

Fatto: Il ricorrente, dopo aver ottenuto lo *status* di rifugiato in Austria, si recava in Belgio per raggiungere le sue due figlie, una delle quali minorenni, dove queste ultime avevano ottenuto la protezione sussidiaria. In Belgio il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale, che, però, veniva dichiarata inammissibile, in ragione del fatto che lo stesso risultava già titolare dello *status* di rifugiato in un altro Stato membro. Il Consiglio di Stato belga ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale in merito alla compatibilità di siffatta ipotesi di inammissibilità della domanda di asilo, con riferimento al diritto al rispetto della vita familiare e l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia ha affermato che la direttiva «procedure» (2013/32), letta alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, non impone agli Stati membri di esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva «qualifiche» (2011/95) qualora una protezione siffatta sia già fornita in un altro Stato membro. In ogni caso, deve essere fatta salva l'applicazione dell'articolo 23, par. 2, della direttiva «qualifiche», il quale, pur non prevedendo l'estensione, a titolo derivato, dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria ai familiari di una persona che gode di tale *status*, impone agli Stati membri di provvedere al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, istituendo un certo numero di benefici a favore dei familiari del beneficiario di protezione internazionale. La Corte ricorda i presupposti per l'applicazione di tale disposizione: *i*) la qualità di familiare ai sensi dell'articolo 2, lett. j), direttiva «qualifiche», che non viene esclusa nel caso in cui genitore e figlio abbiano seguito percorsi migratori distinti, purché tale genitore si sia trovato nel territorio dello Stato membro prima che sia stata adottata la decisione sulla domanda di protezione internazionale del figlio; *ii*) il fatto di non avere individualmente diritto alla protezione internazionale; *iii*) la compatibilità con lo *status* giuridico personale del familiare interessato. Sotto quest'ultimo profilo, occorre verificare che il richiedente asilo non abbia già diritto, nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale al suo familiare, a un trattamento migliore rispetto a quello risultante da detti benefici.

[Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos presentate il 22 febbraio 2022, cause riunite C-14/21 e C-15/21, *Sea Watch*](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Trasporti marittimi – Attività di ricerca e salvataggio in mare – Regime applicabile alle navi – Direttiva 2009/16/CE – Poteri di controllo dello Stato di approdo – Fermo delle navi

Fatto: Durante l'estate del 2020, dopo aver svolto operazioni di salvataggio nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo e aver sbarcato le persone salvate in mare nei porti di Palermo e di Porto Empedocle, le navi *Sea Watch 3* e *Sea Watch 4* venivano fatte oggetto di ispezioni dettagliate a bordo da parte delle capitanerie di porto di tali due città, dette navi essendo impiegate nell'attività di ricerca e salvataggio in mare pur non essendo certificate per tale servizio, e avendo raccolto a bordo un numero di persone ampiamente superiore a quello certificato. Avendo le ispezioni rivelato carenze tecniche e operative, alcune delle quali considerate causa di un rischio manifesto per la sicurezza, la salute o l'ambiente, le due capitanerie disponevano il fermo delle navi. L'ONG tedesca *Sea Watch* proponeva due ricorsi dinanzi al T.A.R. Sicilia, affermando che le capitanerie da cui provenivano le misure di fermo delle navi avrebbero violato i poteri attribuiti allo Stato di approdo, quali risultano dalla direttiva 2009/16, interpretata alla luce del diritto internazionale consuetudinario e

convenzionale applicabile. Il T.AR. Sicilia sottoponeva alla Corte alcune questioni pregiudiziali, per sapere se la direttiva 2009/16 si applichi alle navi in questione e per chiarire le condizioni e la portata dei poteri di controllo dello Stato di approdo.

Esito/punto di diritto: Nelle sue Conclusioni, l'Avvocato generale Rantos ritiene che la direttiva 2009/16 si applichi a navi private che esercitano l'attività di ricerca e salvataggio in mare. Infatti, la direttiva si applica a tutte le navi e relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio nel porto di uno Stato membro per svolgere un'attività di «interfaccia nave/porto». Dagli obiettivi della direttiva, consistenti nel contribuire a ridurre drasticamente il trasporto marittimo mediante navi non in regola con le norme, che navigano nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri, al fine, in particolare, di migliorare la sicurezza, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, si evince che, in forza del diritto dell'Unione, lo Stato di approdo può adottare provvedimenti di fermo quando le irregolarità constatate presentano un rischio manifesto per la sicurezza, la salute o l'ambiente generale. L'Avvocato generale ritiene che una nave che trasporta sistematicamente un numero di persone superiore al numero massimo trasportabile in base ai suoi certificati possa rappresentare, in determinate circostanze, un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente. Una simile circostanza, pertanto, può giustificare un'«ispezione supplementare» ai sensi della direttiva 2009/16. Si tratta, tuttavia, di una verifica di fatto, caso per caso, che incombe al giudice nazionale, il quale deve valutare in concreto i rischi, tenuto conto dell'obbligo di salvataggio in mare che incombe al comandante della nave in forza del diritto internazionale consuetudinario.

[Conclusioni dell'Avvocato generale Collins presentate il 24 febbraio 2022, causa C-673/20, *Préfet du Gers e Institut National de la Statistique et des Études Économiques*](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Cittadinanza dell'Unione – Brexit – Accordo sul recesso – Diritto di voto ed eleggibilità

Fatto: EP, cittadina britannica, risiede in Francia dal 1984 ed è sposata con un cittadino francese. Non ha acquisito la cittadinanza francese per matrimonio poiché, in quanto ex funzionaria dell'allora Ministero degli Esteri e del Commonwealth del Regno Unito, ha giurato fedeltà alla Regina d'Inghilterra. A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso, EP veniva cancellata dalle liste elettorali del comune di Thoux (Francia), non potendo quindi partecipare alle elezioni comunali tenutesi a marzo e giugno 2020. EP presentava istanza di reiscrizione nelle liste elettorali per i cittadini non francesi dell'Ue. Respinta tale richiesta, proponeva quindi ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il quale decideva di chiedere alla Corte di giustizia, mediante rinvio pregiudiziale, se EP, cittadina britannica, continui o meno a godere dei diritti di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali in Francia, quali benefici connessi allo *status* di cittadino dell'Unione.

Esito/punto di diritto: Nelle sue Conclusioni, l'Avvocato generale Collins ha ribadito che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza conferita dagli Stati membri e non la sostituisce. Gli Stati membri conservano infatti il potere di determinare chi sia loro cittadino e, di conseguenza, cittadino dell'Unione. Ha constatato poi che, a seguito della Brexit, i cittadini britannici hanno cessato di essere cittadini dell'Unione e, sebbene i termini dell'accordo di recesso abbiano attribuito loro taluni diritti durante il periodo di transizione, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza ne era escluso. Pertanto, i cittadini britannici che hanno goduto dei benefici connessi alla cittadinanza dell'Unione non conservano tali vantaggi dopo il recesso del Regno Unito. La perdita di tali diritti è una delle conseguenze della decisione sovrana del Regno Unito di recedere dall'Unione. Secondo l'Avvocato generale, la posizione della sig.ra EP non è equiparabile a quella di una apolide visto che la stessa è cittadina britannica e può quindi sottoporre qualsiasi questione concernente il suo *status* o i suoi diritti alle autorità del Regno Unito. Né la sig.ra EP può invocare nei confronti dell'UE e/o delle autorità francesi il proprio legittimo affidamento, visto che la violazione di tale principio dovrà eventualmente essere fatta valere nei confronti del Regno Unito. Analogamente, la sig.ra EP non può invocare la violazione del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza sancito dall'art. 18 TFUE visto che tale principio, pur applicandosi in linea generale ai cittadini britannici residenti sul territorio dell'Unione europea durante il periodo di transizione, non è nello specifico applicabile considerato che l'accordo di recesso ha espressamente escluso l'elettorato attivo e passivo alle

elezioni comunali dai diritti dei quali i cittadini britannici hanno continuato a godere nell'UE durante il periodo transizione. In ogni caso, i cittadini di Paesi terzi, quali EP, non si trovano in una situazione analoga a quella dei cittadini degli Stati membri con riferimento all'esercizio dei diritti politici nell'Unione. L'Avvocato generale ha infine ritenuto che non sia invalida la decisione del Consiglio con la quale è stata approvata la conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito. In proposito, ha affermato, tra l'altro, che l'UE nel corso del relativo negoziato non poteva garantire diritti di individui che non sono più cittadini dell'Unione.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 3 febbraio 2022, ric. n. 20611/17, *Komissarov c. Repubblica Ceca*](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5(1)(f) CEDU – Estradizione – Domanda di asilo – Eccessiva durata della detenzione in pendenza dell'extradizione – Gravi ritardi nella procedura di asilo – Diligenza

Fatto: il ricorrente è un cittadino russo, arrivato in Repubblica Ceca nel 1998. L'anno seguente veniva condannato per frode in Russia, che ne chiede più volte l'extradizione, senza successo. Nel 2016 veniva arrestato dalle autorità ceche e posto in detenzione in attesa dell'extradizione verso la Russia. Egli avanzava quindi domanda d'asilo, e veniva informato dal Ministero della Giustizia ceco che il processo di estradizione era stato sospeso in pendenza dell'esame della domanda d'asilo. Nel 2017 egli veniva infine consegnato alle autorità russe. Il ricorrente invoca una violazione dell'art. 5(1)(f) CEDU in riferimento all'eccessiva durata della propria detenzione (pari a circa 18 mesi) in pendenza dell'extradizione.

Esito/punto di diritto: violazione dell'art. 5(1)(f) CEDU (all'unanimità). La Corte conclude che le autorità ceche non hanno agito con la dovuta diligenza e sollecitudine. In particolare, i seri ritardi nella procedura di esame della domanda di asilo, nonché la durata dello stato di detenzione del ricorrente in pendenza dell'extradizione, pari complessivamente a 18 mesi, non risultano in conformità con il diritto interno.

[Corte europea dei diritti umani, aggiornamento sulle decisioni pronunciate a seguito di richieste di misure provvisorie relative a soggetti presenti al confine tra la Bielorussia e gli Stati membri del Consiglio d'Europa, 21 febbraio 2022](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articoli 2 e 3 CEDU – Misure provvisorie – Articolo 39 Regolamento di procedura della Corte – Bielorussia – *Non-refoulement*

Fatto: tra il 20 agosto 2021 e il 18 febbraio 2022 la Corte ha ricevuto richieste di misure provvisorie con riferimento a 69 ricorsi, introdotti da un totale di 270 ricorrenti. I ricorsi erano diretti contro Polonia (65), Lituania (3) e Lettonia (1). Complessivamente, la Corte ha ordinato misure provvisorie in 65 dei 69 ricorsi.

Esito/punto di diritto: Nella maggior parte delle richieste di misure provvisorie ricevute, la Corte ha ordinato agli Stati di astenersi dall'allontanare i ricorrenti verso la Bielorussia per un determinato periodo di tempo. In 10 ricorsi la misura provvisoria è stata confermata ed estesa, in due revocata. In 50 dei ricorsi contro la Polonia le misure provvisorie sono state revocate ovvero, una volta esaurita la durata iniziale, non rinnovate, prevalentemente a causa dell'interruzione nei contatti tra i ricorrenti e i propri legali. 21 ricorsi sono stati cancellati dal ruolo. Misure provvisorie sono ancora in atto con riferimento a 12 ricorsi, di cui 11 contro la Polonia e 1 contro la Lituania.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza del 15 febbraio 2022, n. 4873](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: CAS – Accoglienza – Richiedenti asilo – Diritto alla salute – Giurisdizione

Fatto: Il Tribunale di Bologna era stato adito in ragione dell'asserita violazione del diritto alla salute dei richiedenti asilo ospiti di un CAS della città, dal momento che nella struttura non erano rispettate le regole di distanziamento personale imposto dalle misure anti-Covid, in quanto gli ospiti erano costretti a vivere in stanze di 8-10 persone e senza spazi comuni compatibili con dette misure. La domanda, tuttavia, era stata respinta per motivi di giurisdizione, ritenendo il Tribunale che la questione fosse di competenza del T.A.R.

Esito/punto di diritto: Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Il potere di gestione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo, benché riservato all'amministrazione, è circoscritto e vincolato, tanto che l'amministrazione stessa risulta solamente tenuta ad eseguire un comportamento prefissato dal quadro normativo di riferimento. Il dovere di salvaguardare la salute dei soggetti accolti nel CAS – comprendente anche il rispetto delle misure di distanziamento dovute all'emergenza pandemica – risulta connesso al principio di solidarietà nella sua proiezione verticale, pubblica ed istituzionale e, come tale, è espressamente volto ad impedire forme discriminatorie di tutela, soprattutto in presenza di posizioni soggettive riferibili a persone che versano in situazione di evidente vulnerabilità. Pertanto, nessun potere pubblico può incidere sul diritto alla salute degli ospiti del CAS fino al punto da degradarlo ad interesse legittimo, e, di conseguenza, le questioni concernenti a suddetto diritto devono essere esaminate dal Tribunale, così da evitare attuazioni differenziate e discriminatorie delle relative misure predeterminate dal legislatore.

[Cassazione civile, Sez. lav., sentenza del 16 febbraio 2022, n. 5144](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Infibulazione – Persecuzione per motivi religiosi

Fatto: Il ricorrente è un cittadino gambiano, fuggito dal proprio Paese d'origine all'età di quindici anni, insieme alla sorella di tredici anni, al fine di sottrarla alla pratica della infibulazione. I due fratelli, una volta giunti in Libia, seguivano percorsi migratori diversi, senza più riuscire a rincontrarsi. Il ricorrente, una volta giunto in Italia, presentava domanda di asilo, motivata dal rischio di subire atti di persecuzione in conseguenza della ribellione alla tradizione religiosa che impone l'infibulazione alle ragazze e del rifiuto della cultura islamica dominante nel Paese d'origine.

Esito/punto di diritto: La Cassazione ha ribadito che il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela umanitaria, nonché per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251/2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello *status* di rifugiato. Tuttavia, richiamando una precedente pronuncia (Cassazione civile, Sez. I, sentenza del 18 febbraio 2021, n. 4377), ha affermato che il fatto che il ricorrente non sia esposto al rischio di subire la suindicata pratica non esclude che egli possa essere direttamente esposto al rischio di un trattamento persecutorio di tipo religioso per aver cercato di sottrarre la sorella alla pratica stessa.

[Tribunale di Milano, Sez. lav., ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5362](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Carta famiglia – DPCM del 27 giugno 2019 – Direttive 2011/98/UE, 2003/109/UE, 2011/95/UE, 2009/50/UE – Discriminazione – Corte di giustizia, sentenza 28 ottobre 2021, causa C-462/20

Fatto: La “carta della famiglia”, istituita dall'art. 1, co. 391, L. n. 208/2015, come modificato dalla L. n. 145/2018 ed attuata con DPCM del 27 giugno 2019, è una misura destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto

di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. Ne restano esclusi, pertanto, i cittadini extra UE.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la sussistenza di una discriminazione nell'esclusione dei cittadini di Paesi terzi titolari di uno *status* protetto dal diritto dell'Unione, dalla possibilità di presentare domanda per l'ottenimento di "carta della famiglia". Come accertato dalla Corte di giustizia, con sentenza del 28 ottobre 2021, causa C-462/20, *ASGI e a.*, a seguito di rinvio pregiudiziale, una siffatta esclusione risulta in contrasto con l'art. 11, par.1, lett. f), direttiva 2003/109, l'art. 12, par. 1, lettera g) direttiva 2011/98 e l'art. 14, par. 1, lett. g) direttiva 2009/50. Pertanto, si richiede una modifica del DPCM del 27 giugno 2019, così da garantire l'accesso alla prestazione, a parità di condizioni con i cittadini italiani, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di permesso unico lavoro, di permesso "carta blu", di *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria.